

**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul caso n. 00003/FISI/2018 - Deferimento del tesserato SCAGLIONE Giacomo, nato a Torino il 7/8/1997 residente in Canelli (AT) Regione Dota 17 - Tessera FIS AAKA8, per la violazione dell'art. 6 comma 4 dello Statuto Federale FIS e dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che impongono l'obbligo di comunicare alla Federazione l'esito di un procedimento penale a proprio carico (nella specie la sentenza n. 181/2018 emessa dal Tribunale di Cuneo il 4/6/2018).

**Svolgimento del procedimento**

Con atto datato 17.10.2018 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il sig. SCAGLIONE Giacomo, in relazione al comportamento tenuto in qualità di tesserato, per la violazione dell'art. 6 comma 4 dello Statuto Federale FIS e dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, non avendo comunicato alla Federazione di avere riportato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo il 4/6/2018.

Il Presidente del Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari, fissava per la data odierna l'udienza di discussione.

In data 6/11/2018 l'incolpato, assistito e rappresentato dall'Avv. Aldo Mirate, presentava al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che indicava in quella dell'ammonizione.

Il Procuratore Federale con atto in data 9/11/2018, ritenendo congrua la sanzione, prestava parere favorevole all'accordo, inviando gli atti al Tribunale.



All'udienza odierna non compariva l'incolpato Sig. Scaglione Giacomo nè il Procuratore Federale. Compariva, per l'incolpato, il difensore avv. Francesco Moramarco in sostituzione dell'avv. Aldo Mirate.

#### **Motivi della decisione**

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dal Sig. Scaglione Giacomo;
- visto il parere favorevole del Procuratore Federale;
- considerato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 31 R.G.S. FISF e che la proposta è stata formulata prima dell'odierna udienza di discussione;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;


#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S. F.I.S.I., dichiara l'efficacia dell'accordo intervenuto tra il Procuratore Federale e l'incolpato e conseguentemente applica al tesserato SCAGLIONE Giacomo la sanzione dell'ammonizione.

Dispone la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, li 29 novembre 2018

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

